

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5323 del 06/11/2020
Oggetto	Regolamento (CE) n.1013/2006 e s.m.i., Art. 9, c.2. Notifica generale SM0840. Notificatore ECOLOGIA SAMMARINESE Srl, Repubblica di San Marino. Autorizzazione al trasporto transfrontaliero (Import) di rifiuti non pericolosi 16 10 02, destinati a smaltimento (D9) presso l'impianto di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito da ROVERETA Srl.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5497 del 06/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sei NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Oggetto: Regolamento (CE) n.1013/2006 e s.m.i., Art. 9, c.2. Notifica generale **SM0840**. Notificatore ECOLOGIA SAMMARINESE Srl, Repubblica di San Marino. Autorizzazione al trasporto transfrontaliero (Import) di rifiuti non pericolosi 16 10 02, destinati a smaltimento (D9) presso l'impianto di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito da ROVERETA Srl.

Notifica: **SM0840**

Notificatore: **ECOLOGIA SAMMARINESE Srl** – sede legale: Strada degli Ascrittizi n.7, Serravalle (RSM)

Produttore: **ECOLOGIA SAMMARINESE Srl** – impianto: Via degli Ascrittizi n.7, Falciano (RSM)

Destinatario/Impianto: **impianto ROVERETA Srl - Via Rovereta n.32, Coriano (RN)**

Operazione di trattamento: **D9** (trattamento chimico-fisico)

Numero di viaggi previsto: **1**

Allegati al presente atto: Documento di Notifica SM0840;
Documento di Movimento;
Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1);
Itinerari (Allegato 2)

Approvazione della Notifica SM0840

I. Decisione

1. **La Notifica SM0840** per il trasporto dei seguenti rifiuti :

Codice EER: **16 10 02 (soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01)**

Codice Basilea: –

Quantità totale: **30 tonnellate**

Tipo di imballaggio: **Altro (ATB)**

Stato fisico: **Liquido**

destinati all'impianto ubicato in comune di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito dalla ditta ROVERETA Srl, avente sede legale in comune di Coriano (RN) - Via Dei Martiri n.2, **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i..**

2. La presente Decisione è **valida fino al 31.12.2020** ;
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;

6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore, ECOLOGIA SAMMARINESE Srl, all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento (CE) n.1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte della medesima Autorità.
L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. 370/98, almeno pari a:

$$T = 300 \times 30 \text{ t.} \times 4,8 \text{ km (itinerario più lungo)} = \text{£ } 43.200$$

$$S = \text{£ } 2.000.000 \times 30 \text{ t.} = \text{£ } 60.000.000$$

$$G = (T + S)/1936,27 = \text{€ } 31.009,72 .$$
 Ai sensi dell'art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/06, verificato che nella notifica è stato indicato l'importo della garanzia finanziaria pari a **€ 31.222,31**, non risulta necessaria una garanzia supplementare;
8. l'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. tenuto conto delle disposizioni della vigente normativa, sulla base della documentazione annessa alla Notifica SM0840, ai fini dell'effettuazione di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sopra indicati potrà essere utilizzato esclusivamente il vettore riportato in Allegato 1 al presente atto: **ADRIAJET Srl**, Via 1° Maggio n.29, Cesenatico (FC);
2. si precisa che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle spedizioni (Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e Autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
3. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato nella casella 9 del documento di notifica SM0840 e relativo documento di movimento;
4. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza;
5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato in notifica, senza passaggi intermedi;
6. preso atto che, in base a quanto riportato nella documentazione annessa alla Notifica SM0840, l'itinerario principale è costituito da un percorso su strada di lunghezza pari a **km 0,8** e che è previsto un secondo percorso alternativo su strada di lunghezza pari a **km 4,8** da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione alle Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito dall'art.13 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.; gli itinerari allegati alla notifica riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati, fatto salvo quanto stabilito ai punti 2 e 3 del successivo paragrafo III. Avvertimenti;
7. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;

III. Avvertimenti

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;

3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n.669/08, che integra l'Allegato IC al Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;
5. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. b) del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;
6. ai sensi dell'art. 16, par.1, lett. d) del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i., l'impianto di destinazione della ditta ROVERETA Srl - Via Rovereta n.32, Coriano (RN), deve inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal loro ricevimento;
7. quanto prima, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento/recupero non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'art. 9, paragrafo 7, dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto di destinazione finale che effettua l'operazione, certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento/recupero non intermedio dei rifiuti;
8. come indicato nel Contratto ai sensi dell'art. 5, c.3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'art. 24, comma 3;
9. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione;
10. prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze;
11. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento; in particolare la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
12. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, c.5 del Reg. (CE) n.1013/06 e s.m.i.;
13. la presente autorizzazione scritta al trasporto transfrontaliero dei rifiuti di cui alla Notifica SM0840, ed i relativi documenti di notifica e movimento, debitamente compilati dal Notificatore (che ha l'obbligo di conservarli presso la propria sede), con timbro firma e data apposti in originale da ARPAE, sono trasmessi in originale al Notificatore, ed in copia agli altri destinatari;
14. la presente è trasmessa altresì all'impianto di destinazione, per gli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 - Piano Nazionale delle Ispezioni; in particolare il personale dell'impianto è tenuto a caricare i dati di conferma di ricevimento dei rifiuti (entro 3 giorni) e di avvenuto smaltimento (entro 30 giorni) nel sistema informatico ministeriale SISPED.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento (nota trasmessa dalla U.O.S. Gestione Ambientale - Repubblica di San Marino, Rep.n. **TTR 2020/0590 U**, al protocollo di ARPAE n. PG/2020/156293 del 29.10.2020).

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto anche di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 11 del Reg.(CE) n. 1013/06 e s.m.i., alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione ubicato in comune di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito dalla ditta ROVERETA Srl, avente sede legale in comune di Coriano (RN) - Via Dei Martiri n.2, è in possesso di valida Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n° 244 del 29.09.2009, rilasciata dalla Provincia di Rimini e successive modifiche, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto tramite operazione **D9** (Trattamento chimico-fisico).

È fatta salva la possibilità della scrivente Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito di verifiche effettuate dalle competenti Autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii..

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni di rifiuti in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti – import), attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE, si ritiene valido il versamento di importo pari a € 258,23 effettuato dal Notificatore con bonifico bancario in data 21.10.2020.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti del sottoscritto Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/1990.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dott. Stefano Renato de Donato
(documento firmato digitalmente a norma di legge)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.